

Statuto
Radio Club
Tera

Aggiornato dall
Assemblea generale
ordinaria del
20 gennaio 1996

Statuto Radio Club TERA

Art. 1 Nome

- Sotto la ragione sociale "Radio Club TERA" (di seguito TERA) è costituita un' Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art. 2

Durata e Sede

- La durata dell'Associazione è indeterminata.
- La sua sede è presso il domicilio del segretario.

Art.3

Scopo

- L'Associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro si prefigge di promuovere l'attività radiantistica con iniziative, incontri e corsi, cercando di favorire i contatti tra i radioamatori.

Art.4

Membri

- Ogni persona maggiorenne può diventare membro in ogni tempo.
- Ogni giovane, che abbia compiuto gli anni quindici, può diventare membro con l'autorizzazione preliminare del proprio rappresentante legale.
- La domanda di adesione deve essere inoltrata per iscritto al Comitato.
- I membri dell'Associazione si dividono in soci attivi e soci simpatizzanti. Sono considerati soci attivi unicamente coloro che sono in possesso della licenza di radioamatore rilasciata dalle competenti autorità.
- Il Comitato può proporre all'Assemblea il rifiuto di una domanda di adesione precisandone i motivi.
- Le dimissioni devono essere inoltrate al Comitato almeno un mese prima della fine dell'esercizio annuale. Nel caso in cui il membro non rinnovi la tassa sociale, dopo sollecito scritto, entro il 31 dicembre dell'anno civile, egli fa decadere la sua adesione all'Associazione.
- La tassa sociale versata dal socio dimissionario durante l'anno in corso resta per intera all'Associazione.
- La qualità di membro è inalienabile e non può essere trasferita agli eredi.

Art.5

Risorse

- Le risorse sono costituite da:
 - a) tasse sociali annuali fissate di volta in volta dall'Assemblea generale ordinaria;
 - b) utili derivati da manifestazioni;
 - c) offerte.

Art. 6 Organizzazione

- Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) i revisori dei conti

Art. 7

Assemblea generale

- L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'Associazione.
- L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato nel corso del primo trimestre.
- Se circostanze particolari lo esigono, il Comitato può convocare una o più Assemblee generali straordinarie.
- Il Comitato deve convocare un'Assemblea generale straordinaria se è richiesta da 1/5 dei soci.
- L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
 - a) nomina dei membri del Comitato e al suo interno del Presidente tra soci attivi dell'Associazione;
 - b) nomina dei revisori dei conti;
 - c) controllo della gestione del Comitato;
 - d) approvazione dei conti;
 - e) determinazione della tassa sociale annuale;
 - f) adozione, modifica e soppressione di articoli statutari;
 - g) ammissione ed esclusione di soci;
 - h) scioglimento dell'Associazione;
 - i) proporre iniziative al Comitato.

Art. 8 Comitato

- Il Comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'Associazione.
- Il Comitato è composto da 7 membri (di cui uno è il presidente), che si suddividono le varie cariche.
- Viene eletto per la durata di un anno. I suoi membri sono immediatamente rieleggibili.
- Il Presidente, nominato dall'Assemblea, sceglierà fra gli altri componenti il Segretario, il Cassiere, il responsabile tecnico e il responsabile della concessione nonché i collaboratori delle diverse attività.
- Il Comitato ha inoltre le seguenti competenze:
 - a) amministrare i beni dell'associazione disponendo della massa finanziaria senza dover chiedere nessuna delibera dell'Assemblea purché alla fine dell'anno civile l'Associazione disponga ancora di un capitale a sufficienza per garantire un ulteriore anno di gestione corrente anche in assenza di ulteriori entrate;
 - b) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi;
 - c) organizzare l'attività;
 - d) convocare assemblee ordinarie e straordinarie.

Art.9 **Revisori dei conti**

- L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.
- L'Assemblea generale nomina due Revisori dei conti e due supplenti.

Art. 10 **Diritto di voto e Maggioranza**

- Hanno diritto di voto unicamente i soci attivi.
- Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
- All'interno delle votazioni di comitato il Presidente gode del doppio voto.

Art. 11 **Firma**

- L'Associazione è impegnata validamente con la firma di due membri del Comitato, di cui uno deve essere il Presidente.

Art. 12 **Responsabilità**

- I soci non si assumono nessuna responsabilità personale nei confronti dei creditori dell'Associazione, se non per il patrimonio.

Art. 13 **Scioglimento**

- Lo scioglimento dell'Associazione può in ogni tempo essere pronunciata dall'Assemblea.
- Lo scioglimento avviene in caso d'insolvenza e quando il Comitato non può più essere costituito conformemente allo statuto.
- Lo scioglimento è decretato dall'Assemblea generale con il consenso dei 2/3 dei soci presenti.
- In caso di Scioglimento, i beni dell'Associazione sono devoluti a un istituzione che persegua lo stesso scopo.

Art. 14 **Protezione dei diritti dei soci**

- Ogni socio ha il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla Legge e agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne abbia avuto conoscenza.

Art. 15 **Organo d'informazione**

- L'Organo ufficiale dell'Associazione è la rivista aperiodica "TERA Radio Club NEWS".

Art. 16

Riserve


- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.

Art. 17

Adozione degli Statuti

- Il presente statuto viene adottato dall'Assemblea generale straordinaria del 5 giugno 1984 in sostituzione del precedente datato 10 ottobre 1983 e modificato dalle assemblee generali ordinarie del 6 febbraio 1986 e 20 gennaio 1996.


il Presidente



HB9FAQ

Mainoli Fiorenzo

il Segretario



HB9OAB

Borsa Franco